

Giudice di pace di Castellammare di Stabia, 10-2-2002

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia condanna Sky Italia s.r.l. perché, a causa dell'interruzione del servizio di Pay-Tv, alcuni tifosi hanno perso la visione di una partita di calcio. Ad avviso del giudicante, *“L'interruzione di tale trasmissione ha determinato in capo all'attore un danno che si inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo nell'impossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella situazione di disagio, delusione e stress che l'utente ha subito a causa del lamentato disservizio”*.

Giudice di pace di Roma, 11-6-2003

In tema di disservizi causati da gestori telefonici, si legga un *decisum* del Giudice di pace di Roma, che ha affermato la natura esistenziale del danno da inadempimento nell'attivazione del servizio telefonico: «La ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale, consistente, non solo nell'impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l'utente deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad adempiere».

Giudice di pace di Catanzaro, 23-11-2006

Il Giudice di Pace di Catanzaro condanna una nota compagnia telefonica al pagamento di € 500,00 perché, incontrando problemi tecnici nell'installazione della linea ADSL, *“dimostrando indifferenza ed insensibilità, non ha inteso fornire alcun riscontro alle varie richieste e solleciti, determinando così nell'utente uno stato di stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione”*.

Fonte: Altalex

Tribunale di Montepulciano, sentenza 74/09 del 20-02-2009

E' danno esistenziale non poter usare il telefono per un anno: la privazione del servizio telefonico per circa un anno menoma il diritto dell'utente alla libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

Fonte: Overlex